

Statuto Consulta dei Giovani di Bari Sardo

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Bari Sardo, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. _____ in data _____, la CONSULTA DEI GIOVANI DI BARI SARDO, di seguito denominata Consulta, quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., come organo rappresentativo della comunità giovanile di Bari Sardo.

La Consulta è un'associazione libera, volontaria, apartitica, e senza fini di lucro.

Art. 2 - Obiettivi

La Consulta, costituisce un organismo consultivo che interagisce con l'amministrazione comunale, che rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale di Bari Sardo.

Da' ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di formulare proposte concrete all'Amministrazione Comunale e nel contempo permettere a quest'ultima di consultare i giovani su questioni specifiche e acquisire dagli stessi pareri non vincolati sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

La Consulta ha competenze in:

- Scuola,
- Lavoro e imprenditoria giovanile;
- Ambiente e Decoro;
- Turismo;
- Sport e Spettacolo;
- Cultura e Tradizioni.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- 1) L'Assemblea composta da tutti i membri della consulta;
- 2) L'Ufficio di Presidenza;
- 3) Eventuali Commissioni di lavoro.

Art.4-Assemblea

a) Membri di diritto

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta, senza diritto di voto, 1 Consigliere di maggioranza e 1 Consigliere di minoranza.

b) Composizione

Sono componenti dell'Assemblea i giovani italiani e stranieri residenti e/o domiciliati nel Comune di Bari Sardo, donne e uomini, di età compresa tra i 14 e 26 anni che hanno aderito alla Consulta Giovanile Comunale all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto e/o che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

c) Adesione

L'adesione alla Consulta giovanile può avvenire in ogni giorno lavorativo dell'anno, con le seguenti modalità: presentazione del modulo di iscrizione, compilato in tutte le parti, protocollato presso l'Ufficio Protocollo di Bari Sardo.

Art. 5 - Ufficio di Presidenza

a) Composizione

È composto da 1 Presidente, 1 vicepresidente, 1 segretario (l'eventuale vice viene nominato in via straordinaria dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea), 2 collaboratori di presidenza, 1 consigliere/assessore comunale.

b) Competenze

- Competenze dell'ufficio di Presidenza:

- 1) Partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'assemblea;
- 2) Dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Svolgere funzioni di raccordo tra l'assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
- 4) Nominare il Segretario tra i membri eletti dall'assemblea per l'ufficio di Presidenza;
- 5) Istituire le eventuali Commissioni di lavoro nominandone i responsabili componenti.

- Competenze del Presidente:

- 1) Assume la rappresentanza formale della Consulta,
- 2) Convoca e presiede l'Assemblea;
- 3) Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza,

c. Decadenza

- 1) I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di presidenza verranno indette nuove elezioni per la sostituzione dei componenti decaduti.
- 2) La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza, compresa quella di Presidente, si perde anche per sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 4, lettera c) e per raggiunti limiti di età.

d. Durata

L'Ufficio di Presidenza resta in carica due anni.

Art. 6- Presidente

a) Modalità di elezione

Il presidente viene eletto, a maggioranza semplice, dall'Assemblea fra i propri componenti. È eletto Presidente chi prende il maggior numero di voti.

b) Competenze

Il presidente:

- 1) Assume la rappresentanza formale della Consulta;
- 2) Convoca e presiede l'Assemblea;
- 3) Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;

c) Durata

La carica di Presidente della Consulta ha durata biennale. Alla scadenza dell'incarico il Presidente può essere rieletto. La carica del Presidente è legata a quella dell'ufficio di Presidenza. In caso di dimissioni del Presidente, non si terranno le sole elezioni del Presidente ma dell'intero Ufficio di Presidenza.

Art.7-Vicepresidente

Viene nominato dall'Assemblea. Vicepresidente è il secondo maggior votato dall'Assemblea. In caso di parità di voti viene eletto Presidente il più anziano d'età, il vicepresidente sostituisce il Presidente e ne fa le sue veci in caso di impedimento temporaneo.

Art.8-Convocazione dell'Assemblea

- a) L'assemblea è convocata almeno 4 volte all'anno secondo una programmazione prestabilita.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa.
- c) Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della consulta: il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio Comunale, l'ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.
- d) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli assessori, il Sindaco, il segretario o i funzionari comunali.
- e) I Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
- f) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata tramite il sito istituzionale del Comune, pubblici affissi presso l'Albo Pretorio, presso le attività commerciali o via SMS, e-mail o altri mezzi equivalenti come i social network con almeno 3 giorni d'anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.
- g) La convocazione in via straordinaria è consentita con almeno 12 ore di anticipo.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione dell'assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 - Sede

La sede della Consulta è il Palazzo Comunale di Bari Sardo. Le riunioni si terranno nello stesso edificio, salvo situazioni particolari, o altra sede se specificamente e ufficialmente richiesto dall'Amministrazione.

Art. 11 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione con co-approvazione della maggioranza semplice dei componenti della Consulta.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 12 – Regolamento

La Consulta può regolare la propria attività, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto, con apposito atto, denominato regolamento, approvato dall'Assemblea.

Art. 13 – Programma annuale delle attività

Il Programma annuale delle attività è lo strumento programmatico della Consulta il quale assolve la funzione di individuare attività, fini ed obiettivi di supporto e sviluppo per la comunità Bariense.

Per poter programmare e utilizzare le risorse messe a disposizione dal bilancio comunale, il Programma annuale delle attività dovrà essere predisposto ed adottato in accordo con il Sindaco e la Giunta

Comunale entro il 30 Giugno di ogni anno e sarà relativo all'anno successivo rispetto alla data di approvazione.

Art. 14 – Mezzi

La Consulta, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento delle proprie attività individuate nel Programma annuale adottato si avvarrà di mezzi ed attrezzature messe a disposizione dai membri della Consulta.

L'utilizzo delle attrezzature e dei locali comunali potrà essere messo a disposizione della Consulta previo accordo con l'amministrazione comunale.

La Consulta, nel perseguimento dei propri obiettivi, potrà richiedere la collaborazione di altre Consulte o associazioni presenti nel territorio

Art. 15 – Prima riunione

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale, la Consulta è insediata dal Sindaco o da un Consigliere/Assessore che indiranno le elezioni per l'ufficio di Presidenza. I candidati possono essere tutti coloro (vedi art. 3) che presenteranno richiesta di adesione alla Consulta (vedi art. 13). Chi vorrà candidarsi dovrà presentare richiesta scritta al Comune di Bari Sardo.

Art. 16 – Volontariato

Le prestazioni dei componenti della Consulta sono gratuite e rappresentano opera di volontariato non retribuito.

Art. 17 – Espulsione membri dell'organo consultivo

A seguito di proposta in prima convocazione da parte dell'Assemblea della Consulta e in seconda convocazione di delibera approvata dai 2/3 dei membri della Consulta presenti nella stessa, il direttivo ha facoltà di procedere, con fondata motivazione (comportamenti immorali, inoperosità all'interno dell'organo, altri motivi) alla espulsione di un membro dell'organo consultivo. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 18 – Rinvio allo Statuto Comunale

E' prevista la costituzione di consulte comunali dall'art. 51 dello Statuto del Comune di Bari Sardo.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti.